



TFAS/Guarantees/ov
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
dbspa3@actaliscertymail.it

Milano, 26.03.2024

Spett.le
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza S. Onofrio, n. 4
00165 Roma RM

**SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 16.09.2022 n.193) – GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
896BGC2400434**

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art 103, commi 1 e 2 , del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall' Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:

- a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) Rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all' Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Articolo 2 – Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia :

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5 , del Codice) , salvo quanto indicato nel quinto comma dell' art. 1.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.



Articolo 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 5, del Codice.

Articolo 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data della escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del cod. civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Articolo 5 – Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104 , comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Articolo 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Articolo 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 cod. proc. civ..

Articolo 9 – Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Fideiussione n. 896BGC2400434 – Pag. 2 / 3



ATTO DI FIDEIUSSIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Garanzia fideiussoria n. 896BGC2400434		Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)	
		DEUTSCHE BANK SPA Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Numero iscrizione al registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva: 01340740156 Cod Az. 3104.7 PEC dbspa3@actaliscertymail.it	
Contraente (Obbligato principale) / capogruppo del RTI		C.F./P.I. 13209130155	
Merck Life Science Srl		PEC amministrazione.merckserono@legalmail.it; gare.lifescience@pec.merckgroup.com	
Città	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Milano	Via Monte Rosa, 93	20149	MI
Stazione Appaltante			
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù			
Città	Via	CAP	Prov.
Roma	Piazza S. Onofrio n. 4	00165	RM
C.F./P.IVA		PEC	
80403930581		supplychain-riciesta.offerte@pec.opbg.net	
Descrizione opera /servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI SIGMA ALDRICH PER LE APPARECCHIATURE E GLI STRUMENTI DELL’AREA DI RICERCA ONCOLOGIA E OFFICINA FARMACEUTICA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ - CUP E83C22003170001			
Costo di aggiudicazione		Ribasso % asta	
Euro 141.300,00 (Euro centoquarantunomilatrecento/00)			
Somma garantita		% del costo d’opera	
Euro 9.891,00 (Euro novemilaottocentonovantuno/00)			

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Merck Life Science Srl

Il Garante

Deutsche Bank SpA
Domenico Omar Ventrella
(firmato digitalmente)

Deutsche Bank SpA
Daniela Chiodini
(firmato digitalmente)

Emessa in 1 (unica) copia ad un solo effetto il 26.03.2024

L' originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Fideiussione n. 896BGC2400434 – Pag. 3 / 3



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

I Sottoscritti
Domenico Omar Ventrella
nato a Milano (MI) il 26.05.1961
residente in Via Togliatti, 18-7/A - 20077 Melegnano MI

e
Daniela Chiodini
nata a Busto Arsizio (VA) il 29.06.1967
residente in Via Modena, 6 - 20020 Robecchetto con Induno MI,

nella loro rispettiva qualità di Quadro Direttivo di 3° Livello e Quadro Direttivo di 2° Livello della Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, cod. fisc., partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 01340740156, consapevoli della responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARANO

che in forza della Procura come da Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2023 sono legittimati ad emettere fidejussione per tipologia ed importo richiesti.

In fede.

Milano, 26.03.2024

I DICHIARANTI

Deutsche Bank SpA
Domenico Omar Ventrella
(firmato digitalmente)

Deutsche Bank SpA
Daniela Chiodini
(firmato digitalmente)

(ns. riferimento: Fidejussione N. 896BGC2400434 del 26.03.2024 emessa per conto di Merck Life Science Srl)

NOTA BENE: Allegate n. 2 fotocopie Carta di Identità

Esente da imposta di bollo ai sensi dell' art 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455

L' originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente